

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BK_B 159/04

Sentenza del 1° dicembre 2004 **Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A._____ **e B.**_____,

reclamanti

entrambe rappresentate dall'avv. Nadir Guglielmoni,

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto

Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)

Fatti:

- A.** C._____ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell'ambito di un'inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge fede-

rale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.

- B.** Con decisione del 27 settembre 2004, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato il sequestro del conto N._____ presso D._____ di X._____, intestato al figlio minorenni dell'indagato A._____ (cinque anni), e della relativa carta M._____, intestata alla moglie B._____. L'autorità inquirente ha nel contempo disposto il sequestro di tutta la documentazione relativa al conto e alla carta summenzionati a partire dal 1° gennaio 2000 sino ad oggi.
- C.** Dissentendo da questa decisione, il 4 ottobre 2004 A._____ e B._____ (quest'ultima quale rappresentante legale del figlio minorenni) sono insorti con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l'annullamento. Essi sostengono che dal momento che il sequestro non verte su valori patrimoniali appartenenti all'indagato o sui quali ha potere di disposizione, farebbe difetto il presupposto indispensabile per ammettere il sequestro ai fini conservatori, ossia la connessione tra l'oggetto sequestrato e gli indizi di reato formulati a carico dell'indagato.
- D.** Con osservazioni del 25 ottobre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L'autorità inquirente ribadisce che il provvedimento è giustificato a fini probatori e di confisca, rilevando che dall'esame preliminare della documentazione bancaria sequestrata è risultato che C._____, peraltro co-titolare del conto assieme al figlio e alla moglie, ha effettuato numerose transazioni sul conto (anche di rilevante importo) di dubbia pertinenza con lo scopo usale di un conto di risparmio destinato ad un minore.
- E.** Nella replica del 22 novembre 2004 i reclamanti hanno sostanzialmente ribadito le argomentazioni esposte in sede di reclamo, asserendo inoltre che il MPC avrebbe omesso di prendere posizione su numerose censure da loro avanzate.

Non è stata richiesta una duplice al MPC.

Diritto:

1. Analogamente alla Camera d'accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell'atto o dall'autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata).
- 1.1 I reclamanti, rispettivamente titolari del conto e della carta sequestrati, sono senz'altro legittimati a contestare il sequestro, giacché direttamente toccati dal provvedimento ordinato dal MPC (art. 214 cpv. 2 PP). Il rimedio, inoltrato entro il termine di cinque giorni di cui all'art. 217 PP, è quindi ricevibile in ordine.
2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisoria, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell'art. 59 n. 1 CP. Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse*, Zurigo 2000, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 5a ediz., Basilea 2002, § 69, n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n. 2553, pagg. 548-549). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d'accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF

125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l'organizzazione criminale non ha, né direttamente né indirettamente, la facoltà di disporne (art. 59 n. 3 CP; v. sentenza del Tribunale penale federale BK-B 082/04 del 25 agosto 2004, consid. 4.2).

- 3.** I reclamanti sostengono anzitutto che, contrariamente a quanto asserito dal MPC, non sussisterebbero a carico di C._____ sufficienti indizi di reato tali da giustificare il litigioso sequestro.
- 3.1** Riguardo all'esistenza di sufficienti indizi di reato - presupposto indispensabile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell'art. 65 PP (v. HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, §69, n. 1) - può senz'altro essere rinviato ai precedenti giudizi (noti alle parti) riguardanti l'indagato resi negli scorsi mesi da questa Corte (v. BK_H 115/04 del 3 settembre 2004, BK_H 119/04 del 23 settembre 2004, consid. 3 e BK_B 151/04 dell'8 ottobre 2004), in cui si evidenziava la presenza in concreto di indizi che avvalorano sia l'ipotesi di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, sia quella di partecipazione e/o sostegno ad un'organizzazione criminale. L'argomento non merita invero ulteriore disanima in questa sede, atteso che gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sono comunque sufficienti per decretare l'adozione di provvedimenti conservativi quali un sequestro ai sensi dell'art. 65 PP.
- 3.2** I reclamanti contestano inoltre che, nella pur denegata ipotesi di sufficienti indizi di reato a carico dell'indagato, vi sia connessione tra questi indizi e l'oggetto del sequestro, dato che sul conto litigioso l'accusato non avrebbe alcun potere di disposizione legale e/o fattuale. Tali argomentazioni sono però smentite dagli accertamenti compiuti dal MPC. Giova anzitutto osservare che al momento del fermo di C._____, avvenuto il 19 luglio 2004, la carta intestata alla moglie B._____ è stata trovata in suo possesso, ciò che avvalora l'ipotesi secondo cui il conto fosse in realtà utilizzato principalmente dall'imputato stesso e non dalla moglie; i documenti di apertura del conto dimostrano d'altronde che C._____, la moglie e il figlio minore sono tutti co-titolari dello stesso, avendo entrambi i genitori diritto di firma (v. act. 6.4). Dalla documentazione sequestrata si evince inoltre che sul conto in questione l'imputato ha effettuato numerose transazioni (versamenti/prelevamenti) anche di notevole entità (fino a fr. 20'000.--), transa-

zioni che poco si conciliano con l'usuale e normale amministrazione di un conto risparmio aperto in favore di un figlio minorenni in tenera età (v. art. 6.5 e 6.6). L'obiezione ricorsuale secondo la quale non vi sarebbe connessione tra le attività delittuose imputate a C. _____ e il conto sequestrato, e che pertanto questo dovrebbe essere immediatamente dissequestrato, non regge; anzi, sarà proprio l'inchiesta in corso che dovrà stabilire l'origine lecita o meno dei versamenti affluiti sul conto di pertinenza del figlio dell'imputato, tramite un esame minuzioso di tutti i movimenti in entrata (e in uscita) nel periodo considerato.

Né i ricorrenti possono ragionevolmente pretendere l'annullamento del provvedimento per il fatto che questo sarebbe intervenuto tardivamente, a oltre due mesi dall'apertura dell'inchiesta. Nell'ambito della fase delle indagini preliminari il procuratore pubblico, al quale compete l'esclusiva direzione delle indagini (art. 104 PP), è infatti libero di prendere in ogni momento qualsiasi disposizione ritenuta utile o necessaria per il proseguimento delle indagini, compresi i provvedimenti cautelari di sequestro a scopo probatorio o confiscatorio ai sensi dell'art. 65 PP; contrariamente alle disposizioni previste per l'arresto o la detenzione (ad esempio l'art. 47 cpv. 1 o l'art. 51 cpv. 2 PP) la legge non indica termini perentori entro i quali questi provvedimenti – dettati perlopiù dall'evolversi dell'indagine – devono essere adottati.

- 3.3** Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall'inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarlo in questo momento, come chiesto dai reclamanti.

- 4.** Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--. Dedotto l'anticipo spese di fr. 500.-- già versato, i reclamanti sono invitati a versare il saldo di fr. 1'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido. Dedotto l'anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, essi sono invitati a versare il saldo di fr. 1'000.--.

Bellinzona, 2 dicembre 2004

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a :

- Avv. Nadir Guglielmoni
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici :

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l'autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.